

relazione ai mesi di servizio prestato, per coloro che siano stati assunti dal 1° luglio al 31 dicembre 1932, per coloro che siano rimasti assenti per servizio militare e per coloro che siano rimasti assenti per un periodo maggiore ad un mese ed inferiore a tre mesi (esclus le malattie);

6) applicazione cumulativa delle riduzioni, restando però inteso che la riduzione dovuta a classifica assorberà quella dovuta a punizione.

Propone inoltre:

Impiegati Servizio Polizie Combattenti.

di usare lo stesso trattamento al personale del Servizio Polizie Combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere.

Impiegati in prova ed aiutanti applicati.

di estendere il beneficio agli impiegati in prova ed aiutanti applicati, così della Direzione Generale come del Servizio Polizie Combattenti, adottando per l'assegnazione i criteri indicati per gli impiegati effettivi.

Personale subalterno.

di estendere il beneficio al personale subalterno (di ruolo ed avventizio) in applicazione dell'art. 64 del R. I. con i criteri indicati per gli impiegati.